

IVA

Le novità del modello di dichiarazione annuale Iva 2020 – II° parte

di Luca Caramaschi

Continuando l'analisi avviata con il [precedente contributo](#), concludiamo l'esame delle novità contenute nei **modelli** e nelle **istruzioni** che riguardano la **dichiarazione annuale Iva 2020**, relativa all'anno 2019, approvati con il [Provvedimento direttoriale prot. n. 8938/2020 dello scorso 15.01.2020](#).

Frontespizio: la buona pagella ISA semplifica compensazioni e rimborsi

Con l'[articolo 9-bis, comma 11, D.L. 50/2017](#) il legislatore ha previsto, nei confronti dei soggetti che applicano gli **indicatori sintetici di affidabilità (i cosiddetti Isa)** e conseguono un **livello** di affidabilità fiscale **almeno pari a 8 per il periodo d'imposta 2018** (vedi [provvedimento direttoriale del 10.05.2019](#)), una serie di **benefici** tra cui:

- l'esonero dall'apposizione del visto di **conformità per la compensazione di crediti per un importo non superiore a 50.000 euro** annui relativamente all'imposta sul valore aggiunto ([a](#));
- l'esonero dall'apposizione del visto di conformità ovvero dalla prestazione della garanzia **per i rimborsi dell'imposta sul valore aggiunto per un importo non superiore a 50.000 euro** annui ([b](#)).

Conseguentemente, nel modello di **dichiarazione annuale Iva 2020** è stata inserita, nel riquadro "*Firma della dichiarazione*" del Frontespizio, la **casella** denominata "**Esonero dall'apposizione del visto di conformità**" che dovrà però essere barrata, nonostante la descrizione richiami il solo visto di conformità, per segnalare **tutte le situazioni di esonero** descritte in precedenza, e che comprendono quindi anche l'esonero da prestazione della **garanzia per i rimborsi**.

A conferma di ciò, si richiamano anche le istruzioni alla compilazione del **campo 7 denominato "Esonero garanzia" del rigo VX4** riferito ai rimborsi, nelle quali si precisa che **il campo non deve essere compilato** dai contribuenti che hanno applicato gli Isa e che risultano esonerati ai sensi dell'[articolo 9-bis, comma 11, lett. b\), D.L. 50/2017](#); tale situazione va infatti segnalata, come detto, barrando la casella "**Esonero dall'apposizione del visto di conformità**" posta nel riquadro "*Firma della dichiarazione*" del frontespizio.

Le altre novità del modello Iva 2020

Con riferimento agli altri quadri del modello dichiarativo si segnalano, per quest'anno, le seguenti modifiche:

- nel **quadro VA**, il **rigo VA11**, lo scorso anno riservato ai **“Maggiori corrispettivi per effetto dell'adeguamento ai parametri per il 2017 (imponibile e imposta)”**, e quindi non più attuale, viene rinominato in **“Gruppo Iva art. 70-bis”**, indicazione che lo scorso anno era collocata in **VA16**, rigo che viene eliminato dal presente modello dichiarativo. Si ricorda che tale rigo è riservato ai contribuenti che, a partire dallo scorso 1.1.2020, partecipano a un **Gruppo Iva** di cui agli [articoli 70-bis e seguenti D.P.R. 633/1972](#) e la casella **va barrata per comunicare** che si tratta dell'ultima dichiarazione annuale Iva precedente l'ingresso nel Gruppo Iva;
- nei **quadri VE e VF**:
 - ai rigi **VE3, VF4 e VF41**, viene prevista l'indicazione delle operazioni attive e passive con **percentuale di compensazione pari al 6%**, con conseguente rinumerazione dei rigi successivi;
 - la **sezione 3 del quadro VF** presenta una **nuova casella 9**, che deve essere barrata dagli imprenditori agricoli che hanno applicato il regime riservato **all'attività di enoturismo** di cui alla **L. 205/2017**,
 - il **rigo VF16**, lo scorso anno destinato ad acquisti esenti e importazioni non soggette ad imposta, quest'anno è **stato sdoppiato** in due campi: il **campo 1** che contiene gli **acquisti non imponibili, non soggetti** e relativi ad **alcuni regimi speciali**, mentre, il **campo 2** riguarda gli **acquisti esenti e le importazioni non soggette**;
- nel **quadro VX** sono stati **eliminati** nel **rigo VX4 il codice 9 del campo 4** e il **codice 5 del campo 7**, in quanto riguardavano **fattispecie non più in vigore**. La prima indicazione riguardava i casi di erogazione prioritaria del rimborso tra i quali figuravano i soggetti che si erano avvalsi dell'**opzione** per la **trasmissione telematica delle fatture elettroniche** e della memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri, adempimenti ad oggi resi **obbligatori**, mentre la seconda era riferita all'**ipotesi di esonero da garanzia** per i rimborsi richiesti dai contribuenti che si erano avvalsi del **programma di assistenza realizzato dall'Agenzia delle Entrate** di cui all'[articolo 4, comma 1, D.Lgs. 127/2015](#);
- nel **quadro VO** viene previsto un nuovo **rigo VO35**, riservato ai soggetti che esercitano **l'attività enoturistica** e comunicano di aver optato per l'applicazione dell'Iva e del reddito nei modi ordinari.

Infine, modifiche speculari a quelle esaminate in precedenza per la generalità dei soggetti Iva sono state apportate ai diversi quadri che compongono il **prospetto IVA 26/PR**, riservato all'ente o società controllante nell'ambito della particolare **disciplina dell'Iva di gruppo** di cui all'[articolo 73, comma 3, decreto Iva](#).

Per approfondire questioni attinenti all'articolo vi raccomandiamo il seguente corso:

